

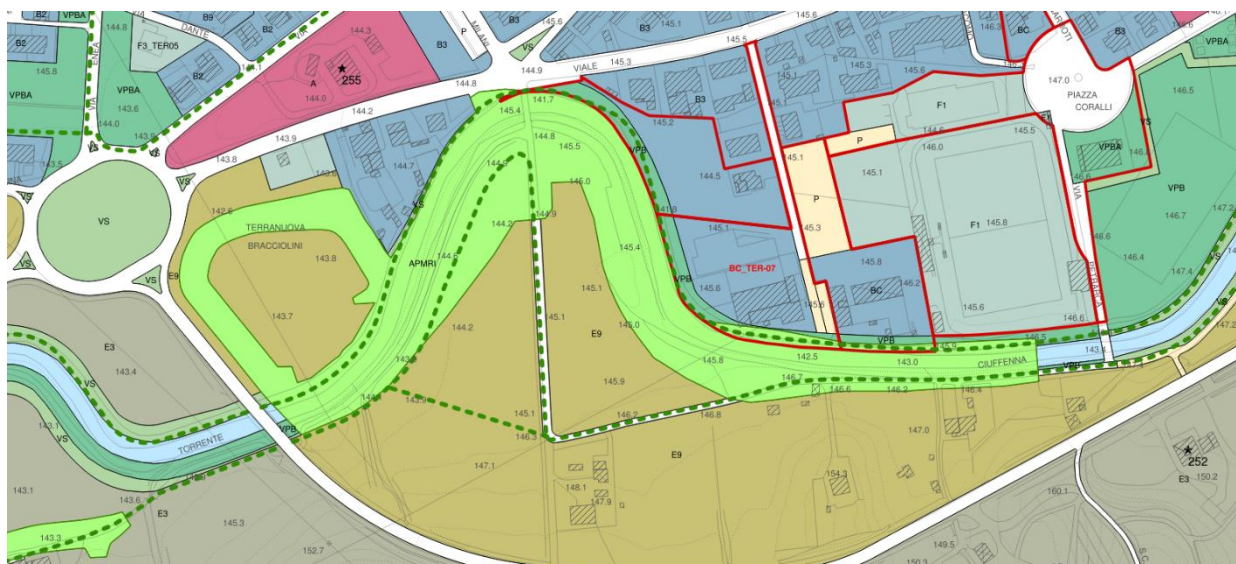


COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO



P.zza Repubblica, 17 - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI - 055919471 - 800231012 - FAX 0559199656 PEC protocollo.terrnuovabracciolini@cert.legalmail.it Part. IVA 00231100512



ADOZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO N° 15 AI SENSI DELL' ART. 30 E 32 DELLA L.R. 10/11/2014 N.65, FINALIZZATA ALLA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO DECADUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE CUIFFENNA NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE ALLE MONACHE E PONTE FESPI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI" NELL'AREA A.P.M.R.I. DEL R.U.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi degli artt. 18 e 32 della LR 10.11.2014 n. 65

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA – AMBIENTE – URBANISTICA

Dirigente

Avv. Massimo Bigoni

Responsabile del Procedimento

Arch. Laura Magni

Progettisti

Arch. Laura Magni

Arch. Eleonora Ferrini

Garante dell'informazione e della partecipazione

Arch. Ilaria Chiosi

Febbraio 2021

INDICE

PREMESSA.....	3
Inquadramento urbanistico generale	3
La proposta di Variante Urbanistica al Regolamento Urbanistico vigente	5
Elaborati di variante	6
La reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del DPR 327/2001	6
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	10
VERIFICHE AI SENSI DELL'ART.18 L.R. n°65/2014	10
COERENZA ESTERNA E INTERNA - Art.18, c.2, lettere a) e b) LR N.65/2014	10
ALTRE VERIFICHE DI COERENZA, ART.18, COMMA 2, L.R. N.65/2014.....	11
PROCEDIMENTO URBANISTICO RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. n°65/2014	11

PREMESSA

L'art. 32 *"Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo"* dispone che il Responsabile del Procedimento *"(...) allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'art. 30 (...)"*.

La presente relazione è redatta al fine di descrivere, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 18 della L.R. n°65/2014, le azioni svolte dal Responsabile del Procedimento nell'ambito del procedimento urbanistico di adozione prima e di approvazione poi della Variante urbanistica di iniziativa pubblica *"VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO N° 15 AI SENSI DELL' ART. 30 E 32 DELLA L.R. 10/11/2014 N.65, FINALIZZATA ALLA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO DECADUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE CIUFFENNA NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE ALLE MONACHE E PONTE FESPI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI" NELL'AREA A.P.M.R.I. DEL R.U"*, e nello specifico, come evidenziato ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo a verificare ed accertare:

- che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che la Variante Urbanistica si formi in piena coerenza con il Piano Strutturale vigente e con tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati;
- i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- i risultati dell'attività di valutazione e del procedimento ad esso attribuito;
- il rispetto dei criteri per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'articolo 4 della L.R. n. 65/2014, preso atto che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 25 della stessa.
- il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale e relativo regolamento di attuazione.

Inquadramento urbanistico generale

Comune di Terranuova Bracciolini è ad oggi dotato di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigenti, redatti ai sensi della Legge Regionale n.01/2005.

Con D.C.C. n.25 del 09.04.2014 veniva approvata la Variante al Piano Strutturale, quale variante di aggiornamento del primo Piano Strutturale approvato, ai sensi della L.R. n.05/1995 con D.C.C. n.72 del 08.10.2004. Con D.C.C. n.26 del 09.04.2014 veniva approvata la Variante al Regolamento Urbanistico, quale revisione quinquennale del precedente Regolamento Urbanistico approvato, ai sensi della L.R. n.01/2005, con D.C.C. n.4 del 25.01.2007.

Entrambi gli strumenti sono stati redatti in attuazione dell'allora vigente legge urbanistica regionale (L.R. n.1/2005) e sono stati sottoposti al procedimento di valutazione ambientale Strategica di cui L.R. n.10/2010 (DGC n. 58/2014).

La L.R. n.65 del 10.11.2014 *"Norme per il governo del territorio"*, in particolare l'art. 222 *"Disposizioni transitorie generali"*, prevede che nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti al Regolamento Urbanistico secondo le disposizioni di cui alla stessa Legge.

- art. 222 *"Disposizioni transitorie generali"*:

"1. Abrogato. (307)"

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale.

2 bis. Entro cinque anni dall'entrata (424) in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare (425) varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di co-pianificazione di cui all'articolo 25. Le varianti adottate sono approvate entro la data del 30 giugno 2020, a pena di decadenza e comunque a condizione che il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime. (308) (426)

2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2. (308).”

Visto inoltre l'art. 238 “Disposizioni particolari per opere pubbliche” prevede che:

“[...] Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all'interno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall'articolo 224, diverse da quelle previste dall'articolo 30, con le procedure di cui al titolo II, capo I. [...] “

Ai sensi dell'art. 238 della LR 65/2014 il Comune di Terranuova Bracciolini, trovandosi nel caso di cui all'art. 222 (*Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014*) può adottare varianti urbanistiche del tipo descritto se riferite alla “...previsione e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico...” e quindi la previsione in oggetto è collegata alla realizzazione di opere di interesse pubblico, per cui è compatibile con la disposizione citata.

Considerato che, sebbene non rilevante ai fini del presente procedimento, l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini con la D.G.C. n. 190 del 22.12.2020 ha dato formalmente avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale e contestualmente con D.G.C. n. 191 del 22.12.2020 del nuovo Piano Operativo, entrambi ai sensi della L.R. n°65/2014, ripristinando quindi la possibilità di approvare, nei limiti di quanto disposto dalla medesima legge regionale, varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

La Variante oggetto del presente procedimento urbanistico, ai sensi dell'art.30 della L.R. n°65/2014, è identificata come una Variante Semplificata in quanto le modifiche da apportare allo strumento della pianificazione urbanistica comunale sono localizzate tutte all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. n°65/2014; il suddetto articolo prevede infatti che:

“[...] Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato. [...]”

L'attuale Perimetro del Territorio Urbanizzato dei centri abitati che caratterizzano il Comune di Terranuova Bracciolini, come già anticipato, è individuato ai sensi dell'art.224 della L.R. n°65/2014, il quale prevede che:

“Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal P.T.C. o dal P.T.C.M.”

Nel caso specifico del Comune di Terranuova Bracciolini, il Piano Strutturale vigente, approvato con la D.C.C. n. 25/14, all'art. 15 “Normativa di riferimento per il territorio rurale” prevede che:

“1 Ai sensi di quanto disposto al Titolo IV, capo III, “Il territorio rurale”, art. 39-47 della L.R.1/2005 e s.m.i., del Regolamento di attuazione 09 febbraio 2007 n.5/R e degli indirizzi e direttive contenuti nelle N.T.A. del P.T.C. della Provincia di Arezzo, si individuano le seguenti direttive, prescrizioni e salvaguardie a valere per tutto il territorio extraurbano. Per territorio extraurbano si intende l'insieme di tutte le aree comprese nel territorio comunale con esclusione:

- *delle zone urbanizzate o da urbanizzare esistenti negli strumenti urbanistici vigenti o previste nel Piano strutturale;*
- *delle zone destinate ad infrastrutture o ad attrezzature di interesse generale;*
- *delle aree di pertinenza dei centri antichi, dei nuclei antichi minori, delle ville e degli aggregati;*

Per aree a prevalente o esclusiva funzione agricola si debbono intendere tutte le aree extraurbane, come sopra definite, con esclusione delle aree boscate così come individuate nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale.

Il perimetro delle aree urbanizzate o da urbanizzare sarà meglio precisato in sede di R.U. coerentemente alle direttive contenute nel P.T.C.

Il Piano Strutturale non ritiene di individuare alcuna area da includere nelle zone ad esclusiva funzione agricola in coerenza con i parametri individuati nel P.T.C. ed in ragione del tipo di colture, delle modalità di coltivazione, della frammentarietà della proprietà, e della sussidiarietà dell'economia agricola negli strati sociali che occupano il territorio extraurbano. [...]

La rappresentazione cartografica di tale norma è stata effettuata in sede di Piano Strutturale all'interno delle Tav. 04 “QUADRO PROGRAMMATICO NORMATIVO - Territorio rurale” all'interno delle quali è rappresentato il “Perimetro degli ambiti urbani.”, il quale identifica l'attuale territorio urbanizzato del Comune di Terranuova Bracciolini.

La proposta di Variante Urbanistica al Regolamento Urbanistico vigente

La Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente, oggetto del presente procedimento urbanistico, è finalizzata a riconfermare il vincolo preordinato all'esproprio, apposto con D.C.C. n. 59 del 27.10.2015 (rif. BURT n.49 del 09.12.2015) e decaduto in data 09.12.2020, nell'area A.P.M.R.I. “Ambito progetto mitigazione rischio idraulico Ponte Monache-Ponte Fespi” al fine di poter proseguire nel percorso di approvazione del progetto esecutivo e successiva realizzazione degli “Interventi strutturali sul Torrente

Ciuffenna nel tratto compreso tra Ponte alle Monache e Ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini”.

Tale variante risulta necessaria visto l'art. 9 del D.P.R. 327/2001 che riporta:

Art. 9. Vincoli derivanti da piani urbanistici

- 1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.***
- 2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.***
- 3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)***
- 4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.***

Si fa presente che la suddetta previsione urbanistica è stata individuata in forza della *Variante al R.U. n.04, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10/11/2014 n.65 - Approvazione del progetto preliminare denominato “Interventi strutturali sul Torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra Ponte alle Monache e Ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini”, approvata con D.C.C. n. 59 del 27.10.2015 (rif. BURT n.49 del 09.12.2015) con la quale inoltre si andavano a modificare le N.T.A. e le schede di alcuni comparti all'interno della Disciplina della perequazione del R.U ed infine si apponeva il vincolo preordinato all'esproprio.*

Nello specifico del presente procedimento urbanistico, invece, la proposta di Variante Semplificata al R.U. è finalizzata esclusivamente a riconfermare il vincolo preordinato all'esproprio apposto, in considerazione del fatto che i vincoli preordinati all'esproprio hanno perso efficacia allo scadere dei cinque anni dall'approvazione della Variante al R.U. n.04, Variante Urbanistica con oggetto la medesima area, e quindi al 09.12.2020 (rif. BURT n.49 del 09.12.2015).

Elaborati di variante

Non sono presenti ulteriori elaborati di variante, se non la presente Relazione tecnica redatta ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014, in quanto la stessa non prevede modifiche da apportare agli strumenti della pianificazione vigente se non la riconferma della zona A.P.M.R.I. individuata nella tavola 22 della Disciplina del Suolo del R.U. vigente che si allega (ALLEGATO 01 alla RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE).

La reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del DPR 327/2001

Allo stato attuale l'area ricadente nella zona A.P.M.R.I. è in parte di proprietà del Comune di Terranuova Bracciolini ed in parte di privati. In virtù della D.C.C. n. 39 del 29.07.2015 il Dirigente dell'Area Servizi del Territorio con note inviate ai soggetti interessati, comunicava l'apposizione del Vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001. Nella fattispecie si fa presente che in data 09.12.2020 il vincolo preordinato all'esproprio (efficace in seguito a pubblicazione sul BURT n.49 parte II del 09.12.2015 dell'Avviso di approvazione della variante n. 03 avvenuta con D.C.C. n. 59 del 27.10.2015), apposto per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico di cui al progetto preliminare sopra citato ed approvato con la Variante n. 04 al R.U., è scaduto e pertanto il vincolo contenuto nello

strumento della pianificazione urbanistica comunale ha perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale così come previsto dall'art. 9 del D.P.R. 380/2001.

In seguito all'approvazione della **Variante al R.U. n.04** [approvata con D.C.C. n. 59 del 27.10.2015 (rif. BURT n.49 del 09.12.2015)] la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico è proseguita, e, al fine di poter dare attuazione agli interventi, in relazione anche all'impegno economico necessario, il progetto preliminare è stato suddiviso in n.2 lotti funzionali.

L'amministrazione al fine di dare attuazione ai singoli Lotti ha posto in essere i seguenti provvedimenti:

- con D.G.C. n. 197 del 27.10.2015 è stato approvato il progetto definitivo denominato *"Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini"* Lotto 1 e Lotto 2 ai sensi del D.lgs. 163/2006 con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- con D.G. Regionale Toscana n. 464 del 17.05.2016 *"Approvazione del Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2016 l stralcio"* il Comune di Terranuova Bracciolini ha ottenuto per il solo Lotto 1 un finanziamento di € 1.636.800,00;
- con D.G.C. n. 174 del 04.10.2016 è stato approvato il progetto definitivo denominato *"Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini"* Lotto 1 conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001;
- con Decreto Regione Toscana n. 9691 del 29.09.2016 è stata ottenuta l'omologazione idraulica ai sensi del Rd 523/1904 e della Lrt 80/2015 del progetto esecutivo denominato Lotto 1 *"Interventi strutturali sul Torrente Ciuffenna per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini"*;
- con D.G.C. n. 175 del 04.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini"* Lotto 1 con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001;
- il Lotto 1 è stato quindi realizzato ed è stato emesso il Certificato di Esecuzione dei Lavori in data 29.11.2018;
- con Ordinanza n. 40 del 09.04.2019 contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014, il Commissario di Governo ha erogato in favore del Comune di Terranuova Bracciolini un contributo per le spese di progettazione esecutiva del Lotto 2;
- con Determinazione n. 745 del 12-07-2019 del Responsabile del *Servizio Lavori Pubblici* è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e CSP degli interventi di cui al Lotto 2 all'Ing. Morano;
- con Determinazione n.1817 del 05-12-2019 del Responsabile del *Servizio Lavori Pubblici* viene affidato al Geol. Masini incarico per l'aggiornamento della Relazione Geologica per gli interventi strutturali di cui al Lotto 2;
- con Determinazione n. 1998 del 19.12.2019 del Responsabile del *Servizio Lavori Pubblici* stato inoltre affidato il servizio di valutazione del rischio bellico sulle aree oggetto degli interventi di cui al Lotto 2;
- con determinazione n. 1929 del 13.10.2020 del Responsabile del *Servizio Lavori Pubblici* è stato inoltre affidato l'incarico per la redazione delle indagini geognostiche aggiuntive a supporto della progettazione esecutiva del Lotto 2.

Richiamate tutte le azioni sopra descritte poste in essere da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di proseguire con la progettazione esecutiva del Lotto 2 e alla sua realizzazione, in data 09 dicembre 2020 il vincolo preordinato all'esproprio è scaduto e, pertanto, il vincolo contenuto nella già menzionata variante al R.U. e per il quale non si sia formato il presupposto per la sua attuazione, ha perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale così come previsto dall'art. 9 del D.P.R. 380/2001.

Ricordato che:

- già prima dell'entrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni, la giurisprudenza aveva affermato la possibilità di reiterare i vincoli espropriativi specificando che comunque l'Amministrazione comunale, qualora intenda procedere in tal senso, deve adeguatamente motivare non solo circa la generale finalità di pubblico interesse da soddisfare, ma anche in relazione alla persistenza della specifica esigenza pubblica cui le aree sono destinate con il vincolo;
- l'Amministrazione deve inoltre evidenziare le ragioni del ritardo e le iniziative in base alle quali l'ablazione sostanziale del diritto di proprietà non si protrarrà a tempo indefinito;
- per la reiterazione, non è quindi sufficiente una mera delibera consiliare, ma l'Amministrazione è chiamata ad adottare una specifica variante sorretta da motivazione congrua e circostanziata, idonea a evidenziarne la necessità sotto il profilo urbanistico e, contestualmente, a giustificare la mancanza di aree della stessa zona destinate ad uso pubblico eventualmente più idonee;
- comunque, sulla base della giurisprudenza consolidata, il testo unico sull'espropriazione (DPR 8 giugno 2001, n. 327), all'articolo 9, comma 4, precisa che il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero di una sua variante, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici.

E' evidente l'interesse dell'Amministrazione Comunale nel proseguire il percorso intrapreso per la mitigazione del rischio idraulico attraverso la realizzazione degli ulteriori interventi di regimazione del Torrente Ciuffenna, visti i finanziamenti ricevuti e gli incarichi in essere ai fini dell'attuazione del Lotto 2, sopra richiamati - e pertanto intende riconfermare i vincoli espropriativi di cui all'art.9 del DPR 327/2001 secondo le procedure previste dalle vigenti leggi nell'area A.P.M.R.I. individuata nella tavola n. 22 della Disciplina del Suolo del R.U..

Per la realizzazione delle opere pubbliche, condizionate dalla presente variante, è necessaria una variante al Regolamento Urbanistico vigente per la riconferma dei vincoli espropriativi di cui all'art.9 del DPR 327/2001, da approvarsi secondo le procedure previste dalle vigenti leggi.

Ai sensi del DPR 327/2001, infatti, l'atto espropriativo per l'acquisizione dei suoli necessari alla realizzazione delle opere può essere emanato solo se lo strumento urbanistico preveda l'opera da realizzarsi e se il suolo da espropriare sia assoggettato al vincolo preordinato all'esproprio. Il vincolo è apposto allorché diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico o di una sua variante che preveda la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

Si rende quindi necessario apporre nuovamente il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto di mitigazione del rischio idraulico sopra richiamato.

Nell'ambito delle procedure espropriative verrà quantificato specifico indennizzo da corrispondere ai proprietari interessati, al fine di ristorare le proprietà per il limitato godimento dei beni per la riconferma dei vincoli espropriativi.

L'apposizione dei vincoli espropriativi interessa i beni individuati secondo i seguenti identificativi catastali [si veda in riferimento all'Allegato 02 della Relazione Tecnica *"Tav.06_Piano Particellare"*, l'estratto del nuovo piano particellare (in fase di redazione all'interno dell'incarico di progettazione esecutiva per il solo Lotto 2) riferito alle sole aree dove l'approvazione della presente variante apporrà vincolo preordinato all'esproprio (Allegato 03 della Relazione Tecnica)]:

FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	SUPERFICIE			SUPERFICIE DA ESPROPRIARE
			ha	are	ca	mq
46	489	Seminativo Arborato		13	44	
46	489	Seminativo Arborato		13	44	
46	489	Seminativo Arborato		13	44	
46	490	Seminativo Arborato		18	33	
46	65	Seminativo Arborato	1	79	50	5190
46	254	Bosco alto		4	30	430
46	255	Bosco alto		2	70	270
46	104	Seminativo Arborato	1	47	90	4080
46	472	Seminativo		86	77	
46	64	Bosco alto		12	80	1080
46	65	Seminativo Arborato	1	79	50	5190
46	254	Bosco alto		4	30	430
46	255	Bosco alto		2	70	270
46	104	Seminativo Arborato	1	47	90	4080
46	472	Seminativo		86	77	
46	64	Bosco alto		12	80	1080
46	65	Seminativo Arborato	1	79	50	5190
46	254	Bosco alto		4	30	430
46	255	Bosco alto		2	70	270
46	104	Seminativo Arborato	1	47	90	4080
46	472	Seminativo		86	77	
46	64	Bosco alto		12	80	1080
46	469	Seminativo		17	23	
46	469	Seminativo		17	23	
39	650	Seminativo Arborato		3	89	5
39	650	Seminativo Arborato		3	89	5
39	650	Seminativo Arborato		3	89	5
39	339 sub 3	Ente Urbano (resede)				155
39	339 sub 1-2	e Urbano (rese				
39	339 sub 1-2	Ente Urbano (resede)				
39	339 sub 1-2	Ente Urbano (resede)				
39	339 sub 4	Ente Urbano (resede)				
39	339 sub 4	Ente Urbano (resede)				
39	674	Bosco misto		1	3	
39	62	Ente Urbano (resede)		9	90	
39	228	Bosco misto		7	80	

39	61	Bosco alto		6	1	
39	228	Bosco misto		7	80	
39	61	Bosco alto		6	1	
39	1361	Bosco misto		3	7	165
39	1364	Seminativo	1	9	42	3635
39	1368	Seminativo		31	77	1385
39	1365	Seminativo		21	40	180
39	1362	Bosco misto		1	15	20
39	1369	Seminativo		40	96	
47	363	Ente Urbano (resede)		1	35	
41	93	Seminativo Arborato		1	15	
41	93	Seminativo Arborato		1	15	
41	92	Ente Urbano (resede)				

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Come esplicitato in premessa, nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.1/2005 e dalla L.R. n.10/2010, gli stessi sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica. **Nella fattispecie del presente procedimento urbanistico si ritiene che lo stesso sia escluso sia da VAS che dalla valutazione di assoggettabilità secondo quanto riportato dall'art. 6 della L.R. 10/2010:**

Art. 6 Casi di esclusione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

- a) piani e programmi finanziari o di bilancio;
- b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.

1 bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

VERIFICHE AI SENSI DELL'ART.18 L.R. n°65/2014

➤ COERENZA ESTERNA E INTERNA - Art.18, c.2, lettere a) e b) LR N.65/2014

Ai sensi dell'art. 18 c. 2 lettere a) e b) l'atto di governo del territorio deve valutare i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e i piani e programmi di settore delle altre amministrazioni, nonché i profili di coerenza interna con gli strumenti comunali sovraordinati. Il Responsabile del Procedimento assicura quindi che tali verifiche siano evidenziate e certificate nella Relazione Tecnica.

La coerenza esterna è stata verificata all'interno della Relazione Tecnica rispetto ai seguenti piani:

- Il **Piano di Indirizzo Territoriale** della Regione Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27.04.2015;

- Il **P.T.C.P. della Provincia di Arezzo** approvato con Del.C.P. n.72 del 16.05.2000;
- Il **Piano Gestione Rischio Alluvioni** (P.G.R.A.) del fiume Arno, approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016;
- Il **P.A.I.** - Stralcio Assetto Idrogeologico, adottato nella seduta di Comitato Istituzionale dell'11 novembre 2004; la normativa di Piano è entrata in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 2005 "Approvazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico" (GU n. 230 del 3/10/2005). In conseguenza dell'adozione del P.G.R.A. (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) del bacino del fiume Arno, la cartografia del P.A.I. è relativa esclusivamente alla pericolosità da frana e da fenomeni geomorfologici di versante

La coerenza interna è stata verificata all'interno della Relazione Tecnica rispetto ai seguenti piani:

- Il **Piano Strutturale** approvato con Del.C.C. n.72 del 08.10.2004 e aggiornato con D.C.C. n.25 del 09.04.2014;
- Il **Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)** approvato con approvato con D.C.C. n.70/2005;
- Il **Regolamento Edilizio Comunale** approvato con D.C.C. n. 57 del 24.07.2007.

Gli esiti di tali verifiche non hanno evidenziato profili di contrasto, la variante è stata valutata coerente con gli strumenti urbanistici sovracomunali e comunali.

➤ **ALTRE VERIFICHE DI COERENZA, ART.18, COMMA 2, L.R. N.65/2014**

Analogamente a quanto sopra esposto con riferimento alla verifica di coerenza esterna ed interna, nella Relazione tecnica di variante sono stati valutati i profili di coerenza anche rispetto alle seguenti disposizioni:

- **Art.18, c.2, lett.c)**, tutela e riproduzione del patrimonio territoriale;
- **Art.18, c.2, lett.d)**, rispetto criteri individuazione del perimetro del territorio urbanizzato;
- **Art.18, c.2, lett.e)**, rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III;
- **Art.18, c.2, lett.f)**, rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V.

Gli esiti di tali verifiche non hanno evidenziato profili di contrasto, la variante è stata valutata coerente con le sopracitate disposizioni.

PROCEDIMENTO URBANISTICO RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. n°65/2014

Si fa presente che allo stato attuale il Comune di Terranuova Bracciolini è dotato di Piano Strutturale approvato con la D.C.C. n. 25 del 09.04.2014, redatto ai sensi della L.R. n°65/2014, e di Regolamento Urbanistico approvato anche questo con la D.C.C. n. 26 del 09.04.2014. In considerazione di ciò il Comune di Terranuova Bracciolini rientra nella casistica di cui all'art.222 della L.R. n°65/2014, il quale prevede che

"1. Abrogato. (307)

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale.

2 bis. Entro cinque anni dall'entrata (424) in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare (425) varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di co-pianificazione di cui all'articolo 25. Le varianti adottate sono approvate entro la data del 30 giugno 2020, a pena di decadenza e comunque a condizione che il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime. (308) (426)

2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2. (308)."

Visto inoltre l'art. 238 *"Disposizioni particolari per opere pubbliche"* prevede che:

"[...] Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all'interno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall'articolo 224, diverse da quelle previste dall'articolo 30, con le procedure di cui al titolo II, capo I. [...]"

Ai sensi dell'art. 238 della LR 65/2014 il Comune di Terranuova Bracciolini, trovandosi nel caso di cui all'art. 222 (*Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014*) può adottare varianti urbanistiche del tipo descritto se riferite alla *"...previsione e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico..."* e quindi la previsione in oggetto è collegata alla realizzazione di opere di interesse pubblico, per cui è compatibile con la disposizione citata.

Considerato che, sebbene non rilevante ai fini del presente procedimento, l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini con la D.G.C. n. 190 del 22.12.2020 ha dato formalmente avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale e contestualmente con D.G.C. n. 191 del 22.12.2020 del nuovo Piano Operativo, entrambi ai sensi della L.R. n°65/2014, ripristinando quindi la possibilità di approvare, nei limiti di quanto disposto dalla medesima legge regionale, varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

La Variante oggetto del presente procedimento urbanistico, ai sensi dell'art.30 della L.R. n°65/2014, è identificata come una Variante Semplificata in quanto le modifiche da apportare allo strumento della pianificazione urbanistica comunale sono localizzate tutte all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. n°65/2014; il suddetto articolo prevede infatti che:

"[...] Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato. [...]"

L'attuale Perimetro del Territorio Urbanizzato dei centri abitati che caratterizzano il Comune di Terranuova Bracciolini, come già anticipato, è individuato ai sensi dell'art.224 della L.R. n°65/2014, il quale prevede che:

“Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal P.T.C. o dal P.T.C.M.”

Nel caso specifico del Comune di Terranuova Bracciolini, il Piano Strutturale vigente, approvato con la D.C.C. n. 25/14, all’art. 15 “Normativa di riferimento per il territorio rurale” prevede che:

“1 Ai sensi di quanto disposto al Titolo IV, capo III, “Il territorio rurale”, art. 39-47 della L.R.1/2005 e s.m.i., del Regolamento di attuazione 09 febbraio 2007 n.5/R e degli indirizzi e direttive contenuti nelle N.T.A. del P.T.C. della Provincia di Arezzo, si individuano le seguenti direttive, prescrizioni e salvaguardie a valere per tutto il territorio extraurbano. Per territorio extraurbano si intende l’insieme di tutte le aree comprese nel territorio comunale con esclusione:

- delle zone urbanizzate o da urbanizzare esistenti negli strumenti urbanistici vigenti o previste nel Piano strutturale;*
- delle zone destinate ad infrastrutture o ad attrezzature di interesse generale;*
- delle aree di pertinenza dei centri antichi, dei nuclei antichi minori, delle ville e degli aggregati;*

Per aree a prevalente o esclusiva funzione agricola si debbono intendere tutte le aree extraurbane, come sopra definite, con esclusione delle aree boscate così come individuate nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale.

Il perimetro delle aree urbanizzate o da urbanizzare sarà meglio precisato in sede di R.U. coerentemente alle direttive contenute nel P.T.C.

Il Piano Strutturale non ritiene di individuare alcuna area da includere nelle zone ad esclusiva funzione agricola in coerenza con i parametri individuati nel P.T.C. ed in ragione del tipo di colture, delle modalità di coltivazione, della frammentarietà della proprietà, e della sussidiarietà dell’economia agricola negli strati sociali che occupano il territorio extraurbano. [...]”

La rappresentazione cartografica di tale norma è stata effettuata in sede di Piano Strutturale all’interno delle Tav. 04 “QUADRO PROGRAMMATICO NORMATIVO - Territorio rurale” all’interno delle quali è rappresentato il “Perimetro degli ambiti urbani.”, il quale identifica l’attuale territorio urbanizzato del Comune di Terranuova Bracciolini.

La Variante urbanistica in oggetto seguirà, ai sensi dell’art.30 e 32 della L.R. n°65/2014, il procedimento che sinteticamente possiamo riassumere nei seguenti passaggi:

- adozione da parte del consiglio comunale della variante urbanistica semplificata ai sensi dell’art. 30 della L.R.65/2014;
- pubblicazione sul sito istituzionale del comune degli elaborati di variante e deposito degli atti in forma cartacea presso l’Ufficio Pianificazione Territoriale per trenta giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Burt; entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni;

- pubblicazione della definitiva approvazione della Variante Urbanistica, tramite Determina Dirigenziale e/o Deliberazione del Consiglio Comunale all'Albo Comunale.

Nel rispetto delle disposizioni del DPGR 5/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche" non si è proceduto al deposito della documentazione di Variante al Genio Civile ai fini dell'attribuzione del n. di deposito, visto quanto prescritto dall'art. 3:

Art. 3: - ambito di applicazione delle indagini relative agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini da effettuare in sede di formazione:
 - a) dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e relative varianti;
 - b) dei piani operativi, dei piani operativi intercomunali e relative varianti;
 - c) dei piani attuativi, comunque denominati, e relative varianti;
 - d) degli atti di ricognizione degli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125, comma 2, della l.r. 65/2014;
 - e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti o ai regolamenti urbanistici.
2. Il soggetto istituzionale competente **non effettua le indagini**, nei casi di:
 - a) **varianti che riguardano la riproposizione di vincoli preordinati all'esproprio;**
 - b) **varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici;**
 - c) varianti di trascrizione di basi cartografiche aggiornate o varianti di rettifica di errori materiali;
 - d) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantità edificabili, comunque denominate, senza trasferimenti di superfici o volumi, nei casi in cui non siano intervenuti aumenti delle classi di pericolosità o di fattibilità.
3. **Nei casi di cui al comma 2 nell'atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell'esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d'interesse.**

La variante proposta, motivata dalla necessità di reiterazione del vincolo al fine di procedere con la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico inseriti nel progetto sopra richiamato, non modifica nessun parametro rispetto alla disciplina vigente e non comporta modifica delle condizioni di pericolosità già valutate in sede di strumento urbanistico.

Si richiama quindi il n° di deposito, eseguito ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011, assegnato alla precedente variante che ha interessato il presente comparto - Variante n°04 al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10/11/2014 n.65. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DENOMINATO "INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE CIUFFENNA NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE ALLE MONACHE E PONTE FESPI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI" - resa poi operativa con D.C.C. n. 59 del 27.10.2015 (rif. BURT n.49 del 09.12.2015), avvenuto in data 24/07/2015 con n. di deposito 3428 presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Arezzo.

Per tutto quanto sopra esposto, richiamati gli artt.18 e 32 della L.R. n.65 del 10.11.2014, il Responsabile del Procedimento

DICHIARA E CERTIFICA

- che la presente variante al Regolamento Urbanistico risulta conforme alla L.R. n.65/2014 e ss.mm.ii., ai relativi regolamenti di attuazione ed alle norme ad essa correlate nonché coerente con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima L.R. n.65/2014 e con gli altri piani o programmi di settore vigenti approvati dai soggetti istituzionalmente competenti;
- ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.R. n.65/2014, la presente variante rientra nelle tipologie di cui all'art. 30, comma 2 della L.R. n.65/2014 in quanto:
 - ha per oggetto aree interne al territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della L.R. n.65/2014;
 - non introduce previsioni di grandi strutture di vendita di cui all'art. 26 comma 1.

Terranuova Bracciolini 25.02.2021

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Laura Magni

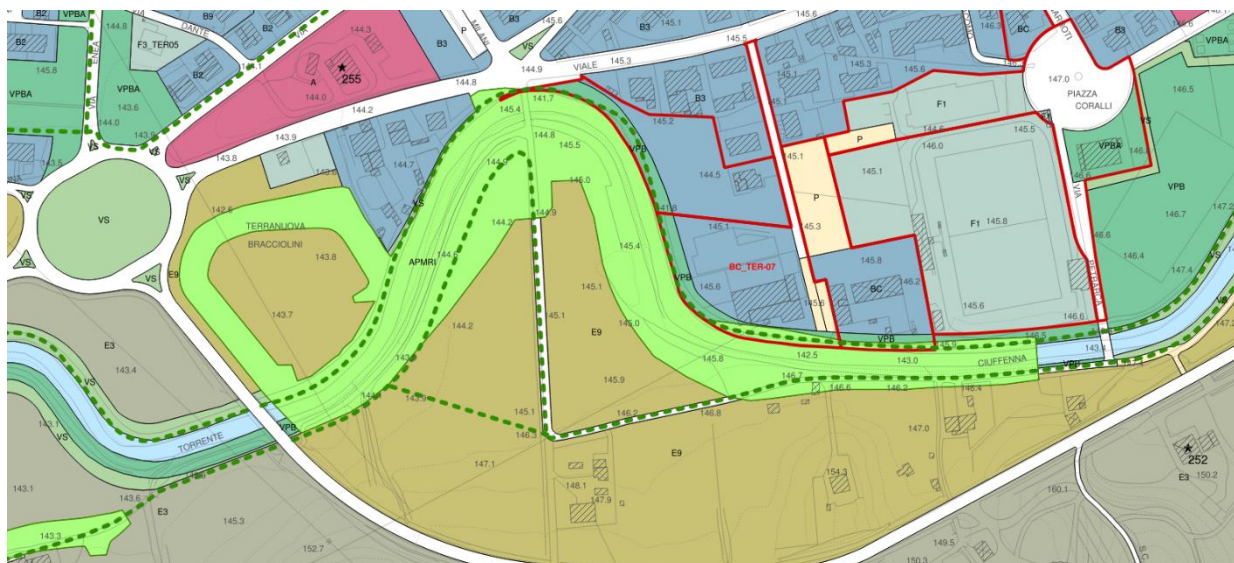


COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO



P.zza Repubblica, 17 - 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI - 055919471 - 800231012 - FAX 0559199656 PEC protocollo.terrnuovabracciolini@cert.legalmail.it Part. IVA 00231100512



ADOZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO N° 15 AI SENSI DELL' ART. 30 E 32 DELLA L.R. 10/11/2014 N.65, FINALIZZATA ALLA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO DECADUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE CIUFFENNA NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE ALLE MONACHE E PONTE FESPI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI" NELL'AREA A.P.M.R.I. DEL R.U.

RELAZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

ai sensi dell'art.37 della L.R. 65/2014

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA – AMBIENTE – URBANISTICA

Dirigente

Responsabile del Procedimento

Progettisti

Garante dell'informazione e della partecipazione

Febbraio 2021

Avv. Massimo Bigoni

Arch. Laura Magni

Arch. Laura Magni

Arch. Eleonora Ferrini

Arch. Ilaria Chiosi

PREMESSA

La Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65, “Norme per il Governo del Territorio”, agli artt. 36 e 37 specifica che i Comuni, nell’ambito della formazione degli strumenti di governo del territorio, debbano individuare la figura del Garante dell’informazione e partecipazione.

In linea generale la funzione del Garante dell’informazione e della partecipazione consiste nell’assunzione di ogni iniziativa necessaria, nelle diverse fasi procedurali, per l’attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza e dei soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio. In estrema sintesi, il Garante ha il compito di fissare i criteri per la partecipazione, integrando le attività svolte dal Responsabile del Procedimento, e di promuovere iniziative per misurare l’efficacia delle forme di comunicazione svolta. Il garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere, ed evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti.

Il rapporto sull’attività svolta nell’ambito della formazione degli atti di governo del territorio è parte integrante della documentazione da allegare in sede di assunzione dei provvedimenti per l’adozione e l’approvazione degli stessi. Le forme di pubblicità e di partecipazione nella formazione degli strumenti della pianificazione non sono standardizzate, ma dipendono dalla tipologia dello specifico atto da formare.

Il D.P.G.R. n°4/R del 14.02.2017 “Regolamento di attuazione dell’art. 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.” esplicita le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione e individua forme, modalità e livelli prestazionali dell’informazione e della partecipazione cui attenersi nell’ambito della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e loro varianti.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE – RAPPORTO

Il presente rapporto viene redatto dal sottoscritto, Arch. Ilaria Chiosi, nell’ambito delle proprie funzioni, disciplinate dalla legge regionale n°65/2014, in virtù della nomina a Garante dell’Informazione e della Partecipazione con determinazione dirigenziale n° 373 del 24/02/2021, ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Regolamento del Garante della Comunicazione, approvato ai sensi dell’art. 19 della L.R. 03/01/2005 n. 1 con Del.C.C. n. 23 del 26/05/05, laddove la sottoscritta è stata nominata Garante dell’informazione e partecipazione.

ADOZIONE

Il procedimento amministrativo di adozione della variante urbanistica in oggetto, ai sensi dell'artt. 30 e 32 della L.R.65/2014 si costituisce delle fasi e delle procedure riportate in sintesi di seguito:

- adozione da parte del Consiglio Comunale della variante urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R.65/2014;
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune degli elaborati di variante e deposito degli atti in forma cartacea presso gli uffici del Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica per trenta giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T.; entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni;

In seguito alla deliberazione di adozione il processo, gestito dal Garante dell'informazione e della partecipazione insieme al Responsabile del procedimento, si svolgerà utilizzando principalmente i mezzi informatici (trasmissione telematica, pubblicazione sul sito web, comunicati stampa on-line, ecc.), sarà volto a garantire la massima condivisione delle informazioni e si articolerà secondo il seguente programma:

- pubblicazione della deliberazione/avviso pubblicato sul BURT e relativa documentazione nel sito web istituzionale all'interno della sezione dedicata ai procedimenti urbanistici in corso di formazione per tutto il tempo previsto dalla normativa;
- pubblicazione nella sezione News del sito istituzionale del Comune dell'avviso che dà atto della deliberazione del Consiglio Comunale pubblicazione sul BURT del relativo avviso.
- L'informazione e la partecipazione dei cittadini sarà garantita attraverso:
 - pubblicazione nella sezione News del sito istituzionale del Comune e nella homepage del sito tematico dedicato all'informazione dei cittadini www.aterranuova.it dell'avviso che dà atto della deliberazione del Consiglio Comunale oltre a breve sintesi dei contenuti della variante, nonché dei modi e dei tempi per la presa visione degli atti e la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini.
 - l'ulteriore diffusione della notizia attraverso newsletter periodica inviata ai cittadini iscritti;

Attraverso tali atti saranno resi noti alla cittadinanza i contenuti e gli estremi della deliberazione del Consiglio Comunale, così come i tempi e le modalità per prendere visione degli elaborati e presentare le osservazioni che si riterranno necessarie. Ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio, entro e non oltre il termine dei 30 giorni di deposito, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.

Allo scadere dei 30 giorni previsti dalla normativa regionale in materia di governo del territorio si provvederà, nel caso in cui non siano pervenute osservazioni, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Toscana dell'avviso che ne dà atto, a seguito del quale la variante acquisterà efficacia; in caso contrario la stessa sarà oggetto di una apposita delibera di approvazione da parte del C.C. nel quale saranno motivate le determinazioni assunte in relazione alle eventuali osservazioni eventualmente pervenute. L'avviso dell'approvazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e la Variante acquisterà efficacia dalla data di tale pubblicazione.

Verrà data pubblicità circa la finale approvazione della suddetta Variante Urbanistica tramite i mezzi di seguito indicati:

- pubblicazione della deliberazione/avviso pubblicato sul BURT e relativa documentazione nel sito web istituzionale all'interno della sezione dedicata ai procedimenti urbanistici in corso di formazione per tutto il tempo previsto dalla normativa;
- pubblicazione nella sezione News del sito istituzionale del Comune e nella homepage del sito tematico dedicato all'informazione dei cittadini www.aterranuova.it dell'avviso che dà atto della deliberazione del Consiglio Comunale/ pubblicazione sul BURT del relativo avviso.

* * *

Nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.1/2005 e dalla L.R. n.10/2010, gli stessi sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica. **Nella fattispecie del presente procedimento urbanistico si è ritenuto lo stesso escluso secondo quanto riportato dall'art. 6 della L.R. 10/2010:**

"Art. 6 Casi di esclusione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

a) piani e programmi finanziari o di bilancio;

b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovrazientile di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.

1 bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. "

In aggiunta a quanto sopra si sottolinea come tale procedura di variante sia finalizzata esclusivamente a riconfermare il vincolo preordinato all'esproprio apposto, in considerazione del fatto che i vincoli preordinati all'esproprio hanno perso efficacia allo scadere dei cinque anni dall'approvazione della Variante al R.U. n.04, Variante Urbanistica con oggetto la medesima area, e quindi al 09.12.2020 (rif. BURT n.49 del 09.12.2015).

* * *

La *“VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO N° 15 AI SENSI DELL’ ART. 30 E 32 DELLA L.R. 10/11/2014 N.65, FINALIZZATA ALLA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO DECADUTO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE CIUFFENNA NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE ALLE MONACHE E PONTE FESPI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL’ABITATO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI” NELL’AREA A.P.M.R.I. DEL R.U.”* è depositata in visione presso il Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica del Comune, P.zza della Repubblica, 17, previo appuntamento, tel.055/9194773-5, e-mail: laura.magni@comune.terranuova-bracciolini.ar.it; leonora.ferrini@comune.terranuova-bracciolini.ar.it;

Terranuova Bracciolini, lì 25-02-2021

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Laura Magni

Il Garante dell’informazione e partecipazione

Arch. Ilaria Chiosi